



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI. SMARTCIG Z523BA0E3D.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del servizio

Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio

Articolo 3 – Durata della concessione

Articolo 4 – Costo del servizio

Articolo 5 – Requisiti del Concessionario

Articolo 6 – Condizioni di esecuzione

Articolo 7 – Stipulazione del contratto

Articolo 8 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Articolo 9 – Spese contrattuali

Articolo 10 – Inizio dell'esecuzione

Articolo 11 – Obblighi generali del concessionario e del comune

Articolo 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Articolo 13 – Sub-concessione

Articolo 14 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Articolo 15 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

Articolo 16 – Responsabilità

Articolo 17 – Penalità

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

Articolo 19 – Modalità del provvedimento di risoluzione

Articolo 20 – Esclusione dell'arbitrato

Articolo 21 – Domicilio eletto

Articolo 22 – Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1 – Oggetto del servizio

I servizi richiesti sono:

1. rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli in fermata e/o in sosta irregolare disposti dalla Polizia Locale di Jesi ai sensi degli artt. 159 e 215 del D. Lgs. n. 285/1992, nonché degli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. veicoli fatti rimuovere a tutela della proprietà privata come veicoli rubati o posti in custodia a disposizione dei proprietari/conducenti infortunati nel corso di sinistri stradali quando i proprietari o i terzi non siano in grado di assumerne la custodia ex articolo 2028 del Codice Civile;
3. veicoli utilizzati per cartelli, insegne, o altri mezzi pubblicitari non autorizzati, anche all'interno di terreni privati, a conclusione del procedimento sanzionatorio ex art. 23, comma 13 bis del D. Lgs. n. 285/1992;
4. recupero o spostamento e custodia di veicoli anche a servizio di persone invalide per motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza o per tutelare la pubblica incolumità, anche con riferimento a motivi urgenti e contingenti.

Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio

1. Il servizio di rimozione dei veicoli si articola nelle seguenti prestazioni:
 - l'intervento dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente dietro richiesta ed autorizzazione del personale addetto della Polizia Locale;
 - il Concessionario dovrà intervenire sul posto indicato con veicolo, attrezzature e personale idoneo per eseguire la rimozione entro e non oltre 20 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più breve o quello più veloce dalla depositeria al luogo dell'intervento e viceversa. La Ditta concessionaria, nell'effettuare la rimozione ed il trasporto del veicolo, deve impiegare un tempo ragionevolmente congruo, non prolungato, e usare la massima cura, diligenza e perizia per evitare di danneggiare il veicolo stesso;
 - i veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro. Lo stesso deve, inoltre, custodirlo assicurandone lo stato d'uso in cui si trovava al momento della rimozione. La violazione dolosa o colposa dei suddetti obblighi costituisce reato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 334 e 335 del codice penale;
 - il veicolo rimosso dovrà essere consegnato dal Concessionario al legittimo proprietario o a persona da questi delegata, previa verifica del titolo di proprietà o dell'autorizzazione del proprietario al ritiro da parte di terzi e previa verifica che non vi siano motivi ostativi da parte del Comando di Polizia Locale;
 - la restituzione del veicolo rimosso è obbligatoria durante l'orario di svolgimento del servizio di Polizia Locale, facoltativa negli altri orari;
 - la riconsegna dei veicoli rimossi è subordinata, ove dovute, alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestata da ricevuta fiscale/fattura emessa dal Concessionario e, nel caso di veicolo con targa straniera, previo avviso alla Polizia Locale per le formalità previste dall'art. 207 Codice della Strada;
 - se il Concessionario intende restituire il veicolo dietro promessa di pagamento, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento;
 - per l'avvenuta restituzione il concessionario compila un verbale in tre copie, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, in cui espressamente deve essere dato atto, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata al proprietario o suo delegato, una copia è immediatamente trasmessa all'organo di Polizia accertatore ed una copia è conservata agli atti della Ditta concessionaria. Il Concessionario dovrà registrare i veicoli rimossi, quelli

riconsegnati e quelli giacenti nella depositaria e con cadenza settimanale dovrà comunicare alla Polizia Locale i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositaria e non ritirati.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. La concessione avrà durata biennale dalla data di stipula del contratto.
2. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente competente, si potrà dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previo in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge. In tal caso verrà redatto un verbale di avvio del servizio e la durata biennale decorrerà dalla data del verbale.

Articolo 4 – Costo del servizio

1. Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune per le situazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'Art. 1. Relativamente alle situazioni di cui al numero 4 dell'Art. 1 del presente capitolato il concessionario si impegna a garantire gratuitamente almeno 3 attività gratuite per ciascun anno della concessione, salvo migliorie indicate nella scheda per offerta economica.
2. Il valore presunto biennale della concessione è stimato indicativamente in € 24.960 oltre l'IVA ai sensi di legge, valore riferito ad una cifra stimata sulla base dei dati degli anni 2022 e 2023 in autovetture rimosse presunte nel biennio, circa 10 Km forfetari percorsi per ciascuna rimozione e 1 giorno di custodia (successivo a quello di ingresso in depositaria) al costo ipotizzato di € 80,00 per autovetture in luogo scoperto. Si precisa che la stima è meramente indicativa e presunta. Il concessionario quindi non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale né in caso di mancato raggiungimento dell'importo né in quello di superamento del medesimo, essendo il rischio operativo interamente in capo al concessionario ai sensi dell'art. 165 C1 D. Lgs. 50/2016.
3. Il Concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione applicherà le tariffe previste dal D.M. 4 settembre 1998, n. 401, art. 1, comma 1, lettere A), B), C), adottate ed aggiornate annualmente in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per il periodo di riferimento, decurtate dell'eventuale ribasso offerto in sede di presentazione di offerta economica.

SERVIZIO RIMOZIONE

	Tariffa min.	Tariffa ad ¹ .
A) Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate:		
diritto di chiamata	10,33	16,59
operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo	15,49	24,88
indennità chilometrica	2,22	3,57
B) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate:		
diritto di chiamata	12,91	20,73
operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo	25,82	41,47
indennità chilometrica	2,58	4,14

Relativamente all'indennità chilometrica, da calcolare in base alle reali distanze percorse (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione, al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito), questa non potrà essere applicata ad una distanza superiore ai km 14, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate ed asseverate dal concessionario.

4. Per lo svolgimento del servizio in argomento non è stato elaborato il DUVRI dal concedente giacché l'attività oggetto di concessione è interamente svolta al di fuori dei locali di cui il committente ha la giuridica disponibilità.

Articolo 5 – Requisiti del Concessionario

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Per partecipare alla gara inoltre sono richiesti i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali seguenti:

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016)

L'operatore economico concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per attività inerenti l'oggetto del servizio da affidare, in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 354 comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, ovvero:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro della UE;
- età non inferiore ad anni 21;
- non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 c.c. con massimali conformi a quanto richiesto dall'art. 4 del D.M. 4.9.1998, n. 401 come disposto dal comma 2 dell'art. 354 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016):

Aver effettuato **negli ultimi tre anni (2019/2022) almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento per la durata di almeno un anno a favore di un ente pubblico.**

Articolo 6 – Condizioni di esecuzione

Il Concessionario, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, dovrà assicurare:

- la disponibilità, per l'esercizio dell'attività, di un deposito **nell'ambito del territorio comunale di Jesi** costituito da un'area coperta o scoperta recintata, debitamente autorizzata e conforme alla normativa vigente in materia per il deposito dei veicoli rimossi, da dimostrare prima dell'aggiudicazione efficace tramite la produzione di idoneo atto scritto attestante la disponibilità stessa. Negli orari di effettuazione del servizio, in alternativa al suddetto deposito nel territorio comunale di Jesi è consentito organizzare un cd. "servizio di cortesia", consistente nel prelievo sul luogo della rimozione entro un'ora dalla chiamata del conducente/proprietario/delegato al ritiro per raggiungere il luogo di custodia collocato fuori dai confini comunali;
- la disponibilità di almeno un autoveicolo adibito alla rimozione di veicoli anche di

massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, con le caratteristiche di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato (da dimostrare prima dell'aggiudicazione efficace);

- l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato e in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro;
- **lo svolgimento del servizio sia nei giorni feriali che in quelli festivi dalle ore 7,00 alle ore 20,00 con facoltà di restituzione nei restanti orari;**
- la tempestività dell'intervento, che **non** deve essere **superiore ai venti minuti dal momento della chiamata**, per garantire adeguate esigenze di celerità e efficienza del servizio.

Articolo 7 – Stipulazione del contratto

1. L'operatore economico aggiudicatario della concessione è tenuto a stipulare apposito contratto tramite un suo legale rappresentante o procuratore, il quale dovrà presentarsi munito di dispositivo per la firma digitale al competente ufficio comunale nel giorno e nell'orario stabiliti e preventivamente comunicati all'operatore economico medesimo, provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il legale rappresentante o procuratore non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa tramite posta elettronica certificata (pec), il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante o procuratore non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'operatore economico dall'aggiudicazione.
3. Entro la data per la stipula del contratto il concessionario dovrà presentare idonea cauzione definitiva nella misura e nelle forme di legge.

Articolo 8 – Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato speciale;
 - b) l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario.

Articolo 9 – Spese contrattuali

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

Articolo 10 – Inizio dell'esecuzione

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all'articolo 3 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell'esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Articolo 11 – Obblighi generali del concessionario e del comune

1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio dettagliato all'articolo 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:
 - ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione stradale ed al servizio stesso;

- ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'articolo 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale;
 - ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
 - ad utilizzare per l'espletamento del servizio:
 - almeno 1 (uno) autoveicolo adibito a rimozioni anche per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., aventi le caratteristiche tecniche previste dall'articolo 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del CdS;
 - almeno 1 (uno) unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
 - a comunicare con tempestività al Servizio di Polizia Locale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l'effettuazione del medesimo, nonché al personale addetto;
 - per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Servizio di Polizia Locale.
2. Nel caso della rimozione il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.
 3. Il personale della Polizia Locale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale come da stampati forniti dal Comando.
 4. Presso il Servizio di Polizia Locale è istituito un registro mantenuto costantemente aggiornato, dove sono riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate.
 5. Il Concessionario dovrà inviare settimanalmente alla Polizia Locale i verbali di rimozione con la relata di avvenuta riconsegna e la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositaria e non ritirati.

Articolo 12– Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

1. Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela dei luoghi di lavoro e del personale addetto.
2. Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale è il solo responsabile.
4. Il Concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.
5. Il Concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

6. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo 13 – Sub-concessione

1. E' fatto divieto al Concessionario, pena la risoluzione, di cedere o sub concedere il contratto.
2. E' ammesso il subappalto di alcune prestazioni da indicare espressamente nell'offerta nei limiti di legge ai sensi dell'art. 174 D. Lgs. 50/2016.

Articolo 14 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

1. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e del contratto medesimo.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 15 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

1. Il Concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 16 – Responsabilità

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti ed indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile.

Articolo 17 – Penalità

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
 - a) per ogni inadempienza del Concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide (compresi i richiami e le diffide per la mancanza di comunicazioni al Comando, la mancata restituzione dei mezzi, rifiuto della rimozione senza giustificato motivo): € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
 - b) ritardo nella rimozione o ev. nel servizio di cortesia, senza giustificato motivo: oltre il termine stabilito ed entro 30 minuti € 60,00;
 - c) ritardo nella rimozione o ev. nel servizio di cortesia, senza giustificato motivo oltre 50 minuti dalla chiamata € 150,00.
 - d) ritardo nella rimozione o ev. nel servizio di cortesia, senza giustificato motivo,

- oltre 90 minuti dalla chiamata: assimilato al rifiuto di eseguire la rimozione.
2. Le penalità sono notificate al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata (pec), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
 3. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo netto contrattuale presunto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del Concessionario.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile;
 - b) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato;
 - c) per frode, grave negligenza ed inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - d) fallimento del Concessionario o cessazione dell'attività, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
 - e) ricorso alla sub-concessione o cessione del contratto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
 - f) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo netto contrattuale presunto o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e il Comune si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
 - g) negli altri casi previsti dal presente capitolato speciale e dalla vigente normativa.
2. In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

Articolo 19 – Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario tramite posta elettronica certificata (pec).

Articolo 20 – Esclusione dell'arbitrato

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente capitolato e del relativo contratto, sarà deferita al Foro di Ancona.

Articolo 21 – Domicilio eletto

1. Ai fini del servizio di cui si tratta il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale all'indirizzo pec che sarà indicato dal medesimo in sede di stipula del contratto.

Articolo 22 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato il servizio di cui si tratta è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.